

SEDUTA DEL 02 MARZO 2017

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N.15 del 02-03-2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE "DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO" (D.A.T.).

Nell'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di Marzo, convocato per le ore 20:00, presso la Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai singoli, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

ZANNI GABRIELE	Sindaco	Presente
LANCINI SERGIO	Consigliere	Presente
CONTENTO ANTONIETTA	Consigliere	Presente
BAITELLI GUGLIELMINO	Presidente del Consiglio Comunale	Presente
FAPANNI FABIO	Consigliere	Presente
TUBINI CRISTINA	Consigliere	Presente
FACCHI GIACOMINO	Consigliere	Presente
PEDERCINI OMBRETTA	Consigliere	Presente
SALOGNI CLAUDIA	Consigliere	Presente
GATTO MATTEO	Consigliere	Presente
FELTRI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ALBERTI GIULIO	Consigliere	Presente
MARINI ARMANDO	Consigliere	Presente
CHIODINI MASSIMO	Consigliere	Presente
RACCAGNI STEFANO	Consigliere	Presente
RUBAGOTTI TARCISIO	Consigliere	Presente
CARNAZZI PAOLO	Consigliere	Assente giustificato

Numero totale PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE GAETANO ANTONIO MALIVINDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono altresì presenti gli Assessori esterni PIANTONI ALESSANDRA, COTELLI GIULIO, CHIARI DIEGO, VALLI NADIA, COSSANDI GIANMARCO.

Essendo legale in numero degli intervenuti, GUGLIELMINO BAITELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Il Presidente introduce l'argomento posto al n. 14 dell'ordine del giorno "ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE "DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO" (D.A.T.)" e cede la parola alla Vice Sindaco Nadia Valli per relazionare in merito.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento della Vice Sindaco Nadia Valli;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n.01 in data odierna;

Premesso che:

con l'espressione " Dichiarazione Anticipata di Trattamento" o "Testamento Biologico" si definisce un documento contenente le dichiarazioni rese da un soggetto circa la volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesioni cerebrali irreversibili, patologie invalidanti e permanenti, che obbligano a trattamenti costanti con macchine o sistemi artificiali in un momento in cui la persona non sia in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere.

La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.

In Italia l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti l'art.13 della Costituzione afferma che " la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano.

La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale).

La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano

ai sensi della Legge n.° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art. 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".

Il problema si pone perciò nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine all'applicazione o meno di determinate terapie.

Considerato inoltre che:

Il Codice di Deontologia medica adottato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri prevede all'art 38 che " il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".

Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

Preso inoltre atto che:

La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano.

In assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le Dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia.

In questo scenario, al Comune e al Sindaco, nella sua veste di massima autorità sanitaria, possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento di carattere sanitario.

Anche in mancanza di una specifica normativa nazionale in materia è sempre possibile, così come attestato dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani, che gli stessi Comuni istituiscano dei registri nei quali vengano raccolte le attestazioni dei soggetti residenti che abbiano redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà di trattamento.

Ritenuto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini iscritti nell'Anagrafe del Comune di Palazzolo sull'Oglio, siano raccolte le dichiarazioni di anticipate di trattamento, presentate in busta chiusa presso il Settore Servizi Demografici, e ordinate per numero progressivo al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

Acquisito il pertinente parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi Demografici dott. Zanola Pierluigi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare d'Area per i Servizi alla Persona, espresso nella seduta del 27.03.2017 (verbale prot.6311/2017);

Con voti favorevoli n.11, contrari N.01 (Rubagotti Tarcisio), astenuti n.04 (Alberti Giulio, Raccagni

Stefano, Marini Armando, Chiodini Massimo) espressi nelle forme di legge dai n. 16 Consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.) presso il Settore Servizi Demografici;

2. DI DARE ATTO CHE tale registro è **riservato ai soli cittadini iscritti nell'Anagrafe del Comune di Palazzolo sull'Oglio**, ed ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, di tutte quelle persone che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.).

3. DI APPROVARE quali parti integranti del presente atto, l'allegato Regolamento Comunale per il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), formato da n. 8 articoli e i 3 moduli B, C e D.

4. DI STABILIRE che la Giunta Comunale potrà adottare successivi provvedimenti finalizzati a specificare l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli n.11, contrari N.01 (Rubagotti Tarcisio), astenuti n.04 (Alberti Giulio, Raccagni Stefano, Marini Armando, Chiodini Massimo) espressi nelle forme di legge dai n. 16 Consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
GUGLIELMINO BAITELLI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GAETANO ANTONIO MALIVINDI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n.82/2005 e norme collegate.